



COMUNE DI MASSANZAGO

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

Registro Generale n. 20

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO N. 12 DEL 27-06-2024

Ufficio: TERRITORIO

Oggetto: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA DI VIA PADOVANE DAL CIV. 3 AL CIV. 14, DA MARTEDI' 02 LUGLIO 2024 A MERCOLEDI 31 LUGLIO 2024 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00, PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA A CARICO DI ETRA A SEGUITO LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTA ACQUEDOTTO.

VISTI i lavori eseguiti nel periodo aprile-maggio 2023, da parte di ditte incaricate da ETRA Servizio Idrico Integrato con sede in Via Grandi n° 52 a Vigonza (PD), relativi alla sostituzione della condotta idrica di un tratto di Via Padovane di fronte alla ditta Moretto, che prevedevano, dopo un congruo periodo di assestamento, l'asfaltatura del tratto di strada interessato dagli scavi per la posa della nuova condotta;

VISTA la comunicazione della ditta *I.C.S. Srl, con sede in via Pierobon n. 5/7, 35010 Limena (PD) C.F e P.IVA: 01845770286*, assunta in atti prot. n. 7748 del 27-06-2024, con cui si richiede, per consentire i lavori di asfaltatura di Via Padovane dal civ. 3 al civ. 14 per conto di ETRA SpA, l'emissione di apposita ordinanza temporanea di:

- CHIUSURA totale al traffico di Via Padovane dal civ. 3 (dopo accesso principale ditta Moretto SpA) al civ. 14, dalle ore 7:00 alle ore 18:00 dal giorno martedì 02 luglio 2024 al giorno mercoledì 31 luglio 2024 e comunque per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori (stimato in alcuni giorni);*

RITENUTO necessario dare seguito alla richiesta dell'impresa *I.C.S. Srl, con sede in via Pierobon n. 5/7, 35010 Limena (PD) C.F e P.IVA: 01845770286*, per le più ovvie condizioni di sicurezza pubblica e per il buon esito dei lavori e pertanto di provvedere con l'emissione di apposita ordinanza;

VISTE le tempistiche organizzative per i relativi lavori, quelle per gli adempimenti d'ufficio e le opere da realizzare, per la buona e corretta esecuzione dei lavori stessi, e ritenuto quindi di provvedere in merito confermando quanto richiesto dell'impresa *I.C.S. Srl, con sede in via Pierobon n. 5/7, 35010 Limena (PD) C.F e P.IVA: 01845770286*, disponendo l'efficacia della presente Ordinanza dal giorno martedì 02 luglio 2024 al giorno mercoledì 31 luglio 2024, dalle ore 07:00 alle ore 18:00: **CHIUSURA totale al traffico di Via Padovane dal civ. 3 (dopo accesso principale ditta Moretto SpA) al civ. 14;**

VISTI il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. del 30.04.92 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.92 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Sindaco n. 14 del 31-12-2022, con il quale sono state conferite al Responsabile del Territorio le funzioni di cui all'art. 107 cc. 2, 3 del D.Lgs. del 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ai sensi dell'art. 109 c. 2, del richiamato D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

La chiusura al traffico della strada comunale di Via Padovane, nel tratto dal civ. 3 (dopo accesso principale ditta Moretto SpA) al civ. 14, con esclusione dei mezzo di cantiere, dei mezzi di soccorso, dei residenti, con deviazione nelle strade contermini, al fine di consentire i lavori ETRA di asfaltatura, da parte dell'impresa *I.C.S. Srl, con sede in via Pierobon n. 5/7, 35010 Limena (PD) C.F e P.IVA: 01845770286*, valevole **dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dal giorno martedì 02 luglio 2024 al giorno mercoledì 31 luglio 2024**, salvo proroghe per condizioni metereologiche avverse o altre motivazioni ritenute valide, e comunque per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori (stimato in alcuni giorni);

SI PRECISA CHE

- sarà cura dell'impresa *I.C.S. Srl, con sede in via Pierobon n. 5/7, 35010 Limena (PD) C.F e P.IVA: 01845770286*, l'insediamento dell'apposita segnaletica temporanea di cantiere e di chiusura strada, nonché di deviazione veicolare nelle strade contermini, mediante apposita segnaletica prevista dal C.d.S.. Inoltre il tratto di strada oggetto di chiusura dovrà essere presegnalato alle estremità con segnaletica diurna e notturna prevista dal D.M. 10.07.2002 che regola la segnaletica da utilizzare nei cantieri temporanei. Il cantiere dovrà essere opportunamente segnalato fino a conclusione dei lavori alla perfetta regola d'arte.
- al di fuori dell'orario, come sopra indicato di svolgimento delle lavorazioni, le aree devono risultare sgombre da qualsiasi materiale di cantiere e deve essere ripristinato il normale traffico veicolare, e se necessario segnalare con apposita segnaletica di cantiere visibile anche in ore notturne con lampade adeguate;
- la presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada si trovi a transitare sulla via in questione e sarà resa nota al pubblico mediante i provvedimenti previsti dal D.P.R. del 16.12.1992 n. 495;
- il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del vigente C.d.S. è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- rimane a carico dell'impresa *I.C.S. Srl, con sede in via Pierobon n. 5/7, 35010 Limena (PD) C.F e P.IVA: 01845770286*, la responsabilità civile e/o penale per eventuali danni arrecati a terzi per effetto della presente, restando questa Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, con l'obbligo per l'impresa di riparare a sua cura e spese i danni derivanti dalle opere e dal loro esercizio, e di osservare tutte le prescrizioni delle vigenti leggi sui lavori pubblici, delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione di cui al Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e D.P.R. 16.09.1996 n. 610 con le successive modifiche ed integrazioni.

DISPONE

che la presente sia resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio e al sito istituzionale del Comune; copia della presente sia trasmessa:

- all'impresa *I.C.S. Srl, con sede in via Pierobon n. 5/7, 35010 Limena (PD) C.F e P.IVA: 01845770286;*
- alla Federazione dei Comuni del Camposampierese – Comando di Polizia Locale
PEC: polizialocale.unionecamposampierese.pd@pecveneto.it;
- all'AULSS 6 Euganea PEC: protocollo.aulss6@pecveneto.it;
- alla Stazione Carabinieri di Trebaseleghe PEC: tpd30142@pec.carabinieri.it;
- alla Stazione VVF di Padova PEC: com.salaop.padova@cert.vigilfuoco.it;
- all'Ufficio del Messo per la pubblicazione all'Albo Pretorio;

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento, a norma dell'art. 3 comma 4 della L.07/08/90 n.241, è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale amministrativo regionale del Veneto, o in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di affissione del presente atto all'Albo pretorio del Comune di Massanzago;
- per le eventuali trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della strada.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Campello Gianni

(documento firmato digitalmente)